Impianti distribuzione carburanti su autostrade e su raccordi autostradali¹ – elenco documentazione²

Sono soggette ad **autorizzazione** da presentare alla Regione Umbria - Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato:

- a) apertura di nuovo impianto distribuzione carburanti³;
- b) il potenziamento dell'impianto⁴ ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera e)⁵;
- c) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di almeno il cinquanta per cento o di tutte le parti costitutive dello stesso⁶.

Art. 82 comma 1 l.r. 10/2014 - I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al Comune dove ha sede l'impianto, in caso di impianti stradali e di impianti ad uso privato, o alla Regione, in caso di impianti autostradali.

Sono soggette a **SCIA**⁷ da presentare alla Regione Umbria - Servizio Turismo, Commercio, Sport, Film Commission:

- a) la variazione del numero delle colonnine;
- b) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
- c) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoti o delle colonnine per prodotti già erogati;
- d) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- e) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- f) l'installazione di dispositivi self-service prepagamento;
- g) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;
- h) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
- i) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

Art. 82 comma 7 l.r. 10/2014 - Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche soggette a SCIA ... la regolarità dell'intervento è attestata da perizia asseverata, che il titolare trasmette ... alla Regione, in caso di impianti autostradali, all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e al Comando provinciale dei vigili del fuoco.

I nuovi impianti sono dotati di⁸:

- a) dispositivi self-service prepagamento;
- b) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) adeguato alle dimensioni dell'impianto di distribuzione carburanti;

degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o

delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese,

necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.".

¹ L.R. 13-6-2014 n. 10 "Testo unico in materia di commercio." – Titolo IV Distribuzione di carburanti

² D.Lgs. 30-6-2016 n. 126 "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124."

Art. 2 comma 2 "le pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco

³ art. 70 l.r. 10/2014

⁴ potenziamento dell'impianto: l'aggiunta di uno o più carburanti erogabili o di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici non presenti nell'autorizzazione o concessione originaria

⁵ art. 81 comma 3 l.r. 10/2014

⁶ art. 81 comma 3 l.r. 10/2014

⁷ art. 81 commi 1 e 2 l.r. 10/2014

⁸ art. 78 comma 2 l.r. 10/2014

- c) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
- d) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
- e) presenza di aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto sia dotato di attività e servizi integrativi.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA il titolare dell'impianto di distribuzione di carburanti presenta dichiarazione relativa⁹:

- a) al possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività da parte del soggetto richiedente la concessione;
- b) alla conformità dell'impianto alle disposizioni dello strumento urbanistico del comune nel cui territorio ricade;
- c) al rispetto delle prescrizioni fiscali, di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio e a ogni altra prescrizione di legge di natura tecnica;
- d) alla conformità alle disposizioni per la tutela di aree naturali e agricole di pregio, beni culturali, storici, artistici, paesaggistici e ambientali e di tutela dall'inquinamento;
- e) all'assenso alla realizzazione dell'impianto espresso dall'Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dall'ANAS, al termine delle procedure di loro competenza.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA il titolare dell'impianto di distribuzione di carburanti presenta dichiarazione relativa¹⁰:

- a) progetto esecutivo dell'impianto, approvato dal comune competente per territorio con il concorso degli enti preposti alla tutela degli interessi indicati alle lettere c) e d) e dal soggetto di cui alla lettera e);
- b) dichiarazione preventiva di assenso alla realizzazione dell'impianto da parte dell'Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dell'ANAS;
- c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni, relativa al possesso dei requisiti soggettivi nonché alla capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburanti. 11

Nel caso di trasferimento della titolarità dell'impianto di distribuzione di carburante il concessionario subentrante, prima di iniziare l'attività, deve richiedere al Servizio regionale competente in materia di commercio la volturazione.

La domanda di volturazione¹² è sottoscritta dal titolare della concessione uscente e dal concessionario subentrante e contiene:

⁹ Reg. reg. 5-7-2006 n. 9 "Disciplina per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione nelle autostrade." – art. 2 comma 1

In base a quanto previsto dall'art. 89 comma 2 l.r. 10/2014 "Fino all'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari, continuano ad applicarsi le norme del Reg. reg. 22 dicembre 1999, n. 39, Reg. reg. 27 ottobre 2003, n. 12 e Reg. reg. 5 luglio 2006, n. 9, in quanto compatibili con il presente testo unico.".

¹⁰ Reg. reg. 5-7-2006 n. 9 "Disciplina per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione nelle autostrade." – art. 2 comma 3

In base a quanto previsto dall'art. 89 comma 2 l.r. 10/2014 "Fino all'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari, continuano ad applicarsi le norme del Reg. reg. 22 dicembre 1999, n. 39, Reg. reg. 27 ottobre 2003, n. 12 e Reg. reg. 5 luglio 2006, n. 9, in quanto compatibili con il presente testo unico.".

¹¹ Reg. reg. 5-7-2006 n. 9 "Disciplina per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione nelle autostrade." – art. 2 comma 4

In base a quanto previsto dall'art. 89 comma 2 l.r. 10/2014 "Fino all'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari, continuano ad applicarsi le norme del Reg. reg. 22 dicembre 1999, n. 39, Reg. reg. 27 ottobre 2003, n. 12 e Reg. reg. 5 luglio 2006, n. 9, in quanto compatibili con il presente testo unico.".

¹² Reg. reg. 5-7-2006 n. 9 "Disciplina per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione nelle autostrade." – art. 7 commi 1 e 2

- a) le generalità del concessionario uscente e del concessionario subentrante;
- b) l'individuazione esatta dell'impianto;
- c) la dichiarazione di assenso da parte dell'Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dell'ANAS;
- d) la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni, relativa al possesso dei requisiti soggettivi nonché alla capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburanti.